

I chiarimenti Ministeriali sulla Thin Cap

18 Marzo 2005

Confermata la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi sostenuti in relazione ai prestiti contratti per la costruzione, acquisizione o ristrutturazione dei beni immobili strumentali e di quelli costituenti il magazzino delle imprese edili (cd beni merce). Questo il chiarimento più importante per il settore desumibile dalla **circolare dell'Agenzia delle Entrate 17 marzo 2005, n. 11/E** in ordine alla nuova disciplina di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (art. 98 TUIR 917/86; c.d. THIN CAP). In tali casi la patrimonializzazione degli interessi passivi (art. 110, comma 1, lett. b, del TUIR) è riconosciuta ai fini fiscali purchè tali interessi siano imputati in bilancio ad incremento del costo dei beni stessi. Anche con riferimento a tali beni, tuttavia, opera la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta dall'art. 98 che si riferisce, indifferentemente, a tutti gli interessi passivi derivanti da finanziamenti, prescindendo dalle modalità di imputazione degli stessi e dalla eventuale patrimonializzazione.

La circolare precisa altresì:

- la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi non opera nel caso in cui la società finanziata dimostri che il finanziamento è giustificato dalla oggettiva capacità di ottenere il credito con la sola garanzia del proprio patrimonio sociale. In tal ambito viene precisato che a tal fine si deve tenere in considerazione oltre che del patrimonio netto anche delle attività e passività potenziali connesse agli impegni e a rischi assunti;
- tra i finanziamenti rilevanti ai fini della determinazione della quota di interessi indeducibili si tiene conto anche di quelli garantiti dai soci o da loro parti correlate. Tra le garanzie di fatto, l'Agenzia precisa che rientrano anche le lettere di patronage qualora le stesse siano determinanti ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte della banca o del soggetto finanziatore;
- i finanziamenti rilevanti si ricollegano ad operazioni di natura finanziaria, diverse da quelle finalizzate all'acquisizione di beni e servizi per l'esercizio dell'attività.

Si richiama l'attenzione, infine, sul fatto che la limitazione della deducibilità degli interessi passivi non opera, in ogni caso, per le imprese il cui volume di ricavi non supera la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore (Euro 5.164,659).

Per un maggiore approfondimento sulla Thin Cap si rinvia alla circolare Ance n.28 del 27 aprile 2004.

A breve sarà comunque predisposta una circolare riepilogativa della disciplina, alla luce dei chiarimenti ministeriali.

[4119-circolare Agenzia Entrate 17 marzo 2005, n.11-E.pdf](#)[Apri](#)